



Comunicato a seguito del Decreto Festività in materia di misure anti Covid

Il Governo ha da poco varato il **Decreto Festività**, ovvero il nuovo Decreto Covid con ulteriori restrizioni entrate in vigore dal 30 dicembre 2021. La "data di scadenza" di questo decreto è la fine dello stato di emergenza per ora fissato al 31 marzo 2022.

Con la pubblicazione del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#) (GU n.309 del 30 dicembre 2021) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" disponibile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sq>

sono state disposte ulteriori misure che interessano anche per il mondo dello sport relativamente all'accesso negli spazi dedicati allo sport, l'uso delle mascherine, green pass e sua scadenza.

In particolare

1. ACCESSO PRATICANTI A STRUTTURE SPORTIVE AL CHIUSO

A partire **dal 10 gennaio 2022**, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in zona bianca, gialla e arancione, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, a sport di squadra e a servizi e attività inerenti lo sport, nel nostro caso particolare impianti sportivi, sale gioco, palestre, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della **certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass)**.

Fanno eccezione i soggetti esentati per ragioni di età (inferiori a 12 anni) o sulla base di idonea certificazione medica.

2. ATTIVITÀ ALL'APERTO

Per attività all'aperto ma con necessità di accesso agli spogliatoi, anche in questo caso, a partire dal 10 gennaio 2022, l'accesso agli spogliatoi è **consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde rafforzata**, escludendo di fatto i tamponi.

Per chi pratica uno sport all'aperto e non ha bisogno di utilizzare spogliatoi, invece, potrà bastare un **green pass "base" (ordinario)**.

Si precisa che per gli SPORT DI SQUADRA sarà comunque necessario il green pass rafforzato data la vicinanza e la possibilità di contatto che si verifica in tali casi.



Inoltre, non sono da considerarsi sport di squadra i Lanci o altri nei quali c'è l'opzione di gioco a squadre ma in cui ogni atleta gioca individualmente riuscendo a mantenere una distanza di sicurezza; lo è invece il Tiro alla Fune nel quale i tiratori agiscono insieme e ravvicinati.

3. PUBBLICO DEGLI EVENTI SPORTIVI

Come da **Articolo 1** del decreto, in zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di **certificazione verde COVID-19 rafforzata** e la capienza consentita non può essere superiore al **50% all'aperto** e al **35% al chiuso** rispetto a quella massima autorizzata.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste perché, come previsto dal decreto (**articolo 4**) il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.

4. MASCHERINE

Oltre al possesso del **Green Pass rafforzato (super green pass)** la presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, che si svolgono al chiuso o all'aperto, è consentito a condizione che gli spettatori indossino le **mascherine di tipo FFP2**.

Stessa regola per tutti coloro che partecipano alle gare (atleti, istruttori, staff federale/ASD, ecc....). In particolare, gli atleti dovranno sempre indossare la mascherina nei momenti di attesa della prestazione: es. giocatore di freccette nell'attesa di salire in pedana.

5. DEFINIZIONE E VALIDITA' GREEN PASS

Va ricordato che il **Green Pass "rafforzato"** è ottenibile **solamente da chi si è sottoposto a vaccinazione o è guarito dal Covid-19** (con certificazione in corso di validità). La **certificazione "base"**, invece, può essere ottenuta con un **tampone molecolare o antigenico**.

Specifichiamo:

GREEN PASS BASE (GREEN PASS ORDINARIO): si ottiene con un tampone molecolare o antigenico negativo, avrà una validità di **72 ore** se rilasciato con tampone **molecolare** negativo, **48 ore** se rilasciato con tampone **antigenico** negativo.

SUPER GREEN PASS (GREEN PASS RAFFORZATO): esclusivo per vaccinati o guariti, attualmente valido 9 mesi (fino al 31 gennaio 2022) a partire dall'ultima somministrazione di



FIG e ST

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

Il Presidente Federale

Comunicato del 5 Gennaio 2022

vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione, **a partire dal 1° febbraio 2022 la validità passerà a 6 mesi sempre a partire dall'ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione.**

Confidiamo nella collaborazione di tutti per far sì che le nostre attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole.

Il Presidente Federale

Enzo Casadidio

